

COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2006

6<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.*

*La seduta inizia alle ore 8,25.*

IN SEDE REFERENTE

(3647) SEMERARO ed altri. - *Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario COTA, dopo aver ribadito la volontà del Governo di dare compiuta attuazione al meccanismo del risarcimento diretto per gli indubbi vantaggi che esso comporta per gli utenti, dichiara che in sede di regolamento di attuazione sarà previsto il risarcimento per le spese di assistenza legale relativamente ai danni alla persona. Per quanto riguarda il risarcimento in forma specifica, sarà precisato che avrà natura facoltativa e che determinerà corrispondenti vantaggi per gli utenti. Per ciò che si riferisce alle perplessità espresse sulle conseguenze che potrebbero derivare dal nuovo sistema in sede di contenzioso, osserva che il ruolo di sostituto processuale attribuito alla compagnia di assicurazione dell'utente danneggiato dovrebbe determinare effetti di semplificazione. Qualora, viceversa, dovessero manifestarsi delle complicazioni sarà possibile rivedere questo aspetto della procedura in un momento successivo.

Dopo brevi interventi dei senatori LEGNINI (DS-U) e CALLEGARO (UDC), che chiedono chiarimenti su tale ultimo punto, il presidente PONTONE ritiene che dovrebbe essere precisato il funzionamento del nuovo sistema in caso di contestazione della attribuzione della responsabilità del danno.

Il senatore MUGNAI (AN) prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo che forniscono elementi di precisazione importanti. Richiamandosi, tuttavia, anche alla ultima osservazione del presidente Pontone, ribadisce che la procedura di risarcimento diretto delineata dagli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni private, nonché le disposizioni contenute nella proposta di regolamento di attuazione potrebbe dar luogo ad una notevole complicazione processuale. Nei casi, infatti, in cui vi siano più danneggiati, ciascuno di essi sarebbe legittimato ad agire esclusivamente nei confronti della propria impresa di assicurazione e vi sarebbe la concreta prospettiva dell'instaurarsi di più processi paralleli. Sono evidenti le conseguenze negative che ne deriverebbero innanzitutto per gli utenti. Ha già avuto modo di sottolineare, inoltre, come dovrebbe essere valutata attentamente la disciplina del litisconsorzio. Si augura che questi aspetti possano essere ulteriormente approfonditi.

Il senatore BOREA (UDC) condivide le osservazioni svolte dal senatore Mugnai e formula, sotto il profilo tecnico, un giudizio fortemente negativo sulla previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 149 del decreto legislativo n.209 del 2005. L'azione diretta del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione ha infatti sul piano processuale implicazioni che pongono rilevanti problemi di coordinamento con le disposizioni del codice di procedura civile in materia di litisconsorzio necessario, mentre la possibilità che l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile chieda di intervenire nel giudizio non tiene adeguatamente conto dei possibili risvolti connessi con la finalità con cui presumibilmente avrebbe luogo tale intervento. Ulteriori profili problematici sul piano processuale sono poi ipotizzabili con riferimento alla possibilità - qualora nell'incidente siano coinvolti soggetti che non possono avvalersi della procedura di risarcimento diretto - che vengano conseguentemente a coesistere e a interferire le une con le altre vicende processuali strutturate fra loro in modo diverso e non raccordato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) conferma le proprie perplessità sulla procedura delineata dagli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni e dalla proposta di regolamento di attuazione. Ritiene che, in particolare, l'istituto del sostituto processuale possa essere utilizzato in modo coerente solo quando vi sia una coincidenza di interessi tra i due soggetti. Nel caso di specie è difficile ipotizzare che ciò possa avvenire, considerando che l'impresa di assicurazione del danneggiato dovrebbe tener conto in modo prevalente degli interessi del proprio cliente. Ulteriori implicazioni derivano inoltre dal riconoscimento della responsabilità con riferimento ai danni che si sono determinati. Ribadisce, pertanto, le proprie perplessità sia con riferimento alla minore tutela che tale sistema può determinare per gli utenti più deboli, sia per la possibile confusione di ruoli che verrebbe a realizzarsi nelle diverse fasi della procedura.

Il senatore CALLEGARO (UDC) sottolinea innanzitutto come il meccanismo delineato nel comma 6 dell'articolo 149 del decreto legislativo n.209 del 2005 determini una situazione virtualmente paradossale nel momento in cui prevede che il danneggiato debba rivolgersi alla propria impresa di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito, non tenendo adeguatamente conto delle implicazioni connesse con il fatto che il rapporto che lega il danneggiato alla propria assicurazione ha invece - come è ovvio - ad oggetto i danni che il danneggiato potrebbe aver causato ad un terzo soggetto.

Sul piano poi dell'economia processuale il fatto che la procedura di risarcimento diretto non si applichi al terzo trasportato implica inevitabilmente una moltiplicazione dei giudizi, così come ugualmente problematica in questa

prospettiva è la possibile coesistenza di due giudizi - promossi mediante l'esercizio dell'azione diretta di cui al citato articolo 149, comma 6 - iniziati, ad esempio, da entrambi i soggetti coinvolti in un incidente, magari di fronte a giudici diversi.

Ancora, sempre con riferimento al già menzionato comma 6 dell'articolo 149, dovrebbero valutarsi le implicazioni problematiche della previsione relativa all'azione diretta rispetto ad un tipo di clausola - contenuta in quasi tutte le polizze di assicurazione - con la quale normalmente si prevede che la compagnia assicuratrice, in caso di sinistro, assume la gestione della lite.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) riconosce che costituisce indubbiamente un passo avanti la posizione assunta dal Governo sia sul tema del riconoscimento entro certi limiti delle spese di assistenza legale - a prescindere dai problemi di disparità di trattamento che comunque permangono su questo versante e sui quali con tutta probabilità prima o poi sarà chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale - sia in merito alla configurazione in termini puramente facoltativi dell'accesso al risarcimento in forma specifica. Nonostante ciò, è indiscutibile che le numerose problematiche di ordine processuale sollevate nel corso del dibattito rendono evidente l'estrema complessità dei riflessi sul piano processuale - e le conseguenti possibili difficoltà applicative - di un meccanismo che si sostanzia per i profili qui considerati nell'attribuzione della veste di parte processuale necessaria, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, nei confronti di un soggetto che a quel risarcimento non è in alcun modo tenuto. Gli aspetti problematici evidenziati sono tutti conseguenza di questa anomalia di fondo e ad essi altri se ne potrebbero aggiungere, come ad esempio il fatto che la possibilità di intervento dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile verrà normalmente esercitata e ciò implicherà inevitabilmente un significativo incremento delle spese relative al giudizio.

Conclusivamente, a suo avviso, se si intende fare salvo il principio del risarcimento diretto, è necessario che il Governo non insista in una soluzione tecnicamente sbagliata e che faccia invece propria una scelta diversa che consentirebbe di ovviare ai problemi su cui si è richiamata l'attenzione e che dovrebbe concretizzarsi propriamente nel limitare l'applicazione del meccanismo di risarcimento diretto alle sole ipotesi in cui non sia contestata la responsabilità.

Seguono brevi interventi del senatore [GUBETTI](#) (*FI*) - che concorda con il suggerimento da ultimo prospettato dal senatore Legnini - e del senatore MUGNAI (*AN*) - che sottolinea come l'andamento del dibattito confermi l'assoluta infondatezza dell'affermazione che l'ostilità dell'avvocatura nei confronti della procedura di risarcimento diretto muove da istanze di tipo corporativo. I rilievi critici emersi hanno infatti reso evidente che le soluzioni concretamente predisposte per attuare la predetta procedura determinerebbero un rilevante incremento della litigiosità che si risolverebbero, in via di fatto, piuttosto in un vantaggio economico per la classe forense.

Il presidente PONTONE ritiene che alla luce degli elementi emersi nel corso della discussione sia indispensabile ottenere ulteriori chiarimenti dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario COTA dichiara la propria disponibilità al riguardo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*